



Prot. 15
Torino, 7 gennaio 2025

AVVISO FINALIZZATO ALLA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA PROVA FORMATIVA COMUNE, TEST DI SICUREZZA NEL QUADRO DEFINITO DAL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/907 DEL 14 MARZO 2010 E S.M.I.

VISTO l'art. 2 del Regolamento Delegato (UE) 2019/907 e ss.mm.ii., che stabilisce i contenuti della Prova formativa comune (PFC) e le condizioni da soddisfare sia per prendere parte alla P.F.C. che per superarla;

CONSIDERATO l'art. 8 del Regolamento 2019/907, così come modificato dal Regolamento delegato (UE) 2023/865 della Commissione del 23 febbraio 2023, il quale stabilisce che *«Ai maestri di sci che rientrano nell'ambito d'applicazione del presente regolamento e che hanno superato con esito positivo la PFC o che godono di diritti acquisiti ai sensi dell'articolo 7 del presente regolamento è rilasciato un certificato di competenza attraverso il sistema di informazione del mercato interno (IMI) istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012. Il certificato attesta il superamento di una PFC ed è rilasciato da un organo competente in uno Stato membro*

TENUTO CONTO che, come evidenziato nell'Allegato I del Regolamento in oggetto, così come modificato dal Regolamento delegato (UE) 2023/865 del 23 febbraio 2024 in Italia, sono tra gli altri indicati quali organi competenti le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che ai sensi del considerando (8) *«hanno competenza esclusiva a rilasciare la qualifica di «Maestro di Sci» e possono delegarla agli altri enti italiani elencati nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2019/907»*

TENUTO CONTO: che la prova di formazione comune è una prova attitudinale standardizzata disponibile tra gli Stati membri partecipanti e riservata ai titolari di determinate qualifiche professionali. In conformità all'articolo 49 *ter*, paragrafo 1 della direttiva 2005/36/CE, il superamento di detta prova in uno Stato membro abilita il titolare di una determinata qualifica professionale all'esercizio della professione nello Stato membro ospitante alle stesse condizioni applicabili ai possessori di qualifiche professionali acquisite in detto Stato membro;

ATTESO che ai sensi dell'art. 6 co. 2 della Legge 8 marzo 1991, n. 81 i corsi di abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci sono organizzati dalle regioni, con la collaborazione dei collegi regionali e provinciali, nonché degli organi tecnici della Federazione italiana sport invernali, secondo modalità stabilite dalle leggi regionali;

CONSIDERATA la delibera della Giunta Regionale del 6 settembre 2024, n. 6-142/2024/XII per effetto della quale le commissioni sono nominate dal Collegio regionale dei maestri di sci, in convenzione con la Regione Piemonte;



COLLEGIO REGIONALE DEI MAESTRI DI SCI DEL PIEMONTE

VISTA: la legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 e s.m.i. recante “ordinamento della professione di maestro di sci”;

VISTA: legge regionale 26 novembre 2001, n. 33 (Disciplina delle professioni turistiche e modifiche della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50);

VISTA la legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 “Ordinamento della professione di guida alpina”

PRESO ATTO che a norma del paragrafo 2.1.4, dell'Allegato II del già menzionato Regolamento Delegato (UE) 2019/907 e ss.mm.ii., le commissioni esaminatrici sono designate dallo Stato membro organizzatore o, se del caso dall'organo competente sulla base delle loro competenze ed esperienza professionale nel settore e che lo Stato membro organizzatore o l'organo competente possono delegare tale potere di nomina a terze parti;

TENUTO CONTO che ai sensi del punto 2.1.3 dell'allegato II del Regolamento 2019/907 «*La prova di sicurezza è organizzata sotto la responsabilità dell'autorità competente per la formazione dei maestri di sci nel rispettivo territorio dello Stato membro nel quale si svolge la prova di sicurezza, a seguito di un accordo con una commissione tecnica costituita a tal fine. La commissione tecnica è composta da cittadini qualificati di un qualsiasi Stato membro e rappresenta almeno tre Stati membri. Tali cittadini sono designati dallo Stato membro organizzatore o, se del caso, dall'organo competente sulla base delle loro competenze ed esperienza professionale nel settore. Lo Stato membro organizzatore, o l'organo competente, comunica le date della prova di sicurezza alla Commissione e agli altri Stati membri o organi competenti con almeno due mesi di anticipo*»

TENUTO CONTO che ai sensi del punto 2.1.4 dell'allegato II del Regolamento 2019/907 «*Le commissioni esaminatrici supervisionano e garantiscono la corretta esecuzione della prova di sicurezza. L'iscrizione alle commissioni esaminatrici per la prova di sicurezza è aperta ai cittadini qualificati di tutti gli Stati membri. Solo i cittadini che hanno superato la prova di sicurezza prima dell'entrata in vigore del presente regolamento o che hanno superato la PFC sono da considerarsi ammissibili alla nomina nella commissione esaminatrice per valutare i moduli della prova di sicurezza. Tali commissioni esaminatrici sono designate dallo Stato membro organizzatore o, se del caso, dall'organo competente sulla base delle loro competenze ed esperienza professionale nel settore. Lo Stato membro organizzatore o organo competente possono delegare questo potere di nomina a terze parti, ma i membri della commissione esaminatrice devono sempre rappresentare almeno tre Stati membri. Gli Stati membri o gli organi competenti diversi da quelli che organizzano la PFC possono avanzare proposte per la composizione della commissione esaminatrice. In tal caso lo Stato membro organizzatore o, se del caso, l'organo competente, può rifiutare tale proposta solo sulla base di motivi debitamente giustificati*»;



COLLEGIO REGIONALE DEI MAESTRI DI SCI DEL PIEMONTE

TENUTO CONTO: che è interesse del Collegio Regionale del Piemonte procedere alla nomina delle commissioni esaminatrici;

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO REGIONALE MAESTRI SCI DEL PIEMONTE RENDE NOTO CHE

è indetta una indagine finalizzata alla raccolta di manifestazione di interesse per l'individuazione di una rosa di componenti, tra i quali verrà costituita la commissione esaminatrice secondo i criteri di cui punto 2.1.4 dell'allegato II del Regolamento 2019/907;

Art. 1

(Oggetto dell'attività)

1. Con il presente avviso il Collegio Regionale maestri sci del Piemonte intende svolgere una indagine di mercato finalizzata all'individuazione dei membri per la composizione della commissione esaminatrice per la prova formativa comune, test di sicurezza;

Art. 2

(Prerequisiti)

1. Per presentare la domanda di partecipazione al presente avviso, alla data di presentazione della stessa, i candidati devono essere in possesso dei seguenti prerequisiti:
 - (a) essere cittadini italiani o di qualsiasi altro Stato membro dell'Unione Europea;
 - (b) essere in possesso dei requisiti di cui al punto 2.1.3. dell'allegato II del Regolamento delegato 2019/907;
 - (c) godere dei diritti civili e politici;
 - (d) non aver riportato condanne penali che abbiano comportato l'applicazione della misura dell'interdizione dall'esercizio della professione di maestro di sci e non essere destinatari di provvedimenti che comportino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti amministrativi che prevedano l'applicazione di misure di prevenzione, provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - (e) non avere a proprio carico procedimenti penali pendenti;
 - (f) non avere in corso controversie di natura civile o amministrativa e non essere parte in procedimenti giudiziari nei confronti del Collegio Regionale maestri di sci del Piemonte e di qualsiasi altro Collegio regionale e provinciale o Nazionale;
 - (g) essere in possesso di polizza assicurativa RCT per la propria attività professionale;
2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 e l'inesistenza di cause di esclusione dovranno essere attestati mediante la sottoscrizione di apposita dichiarazione formulata ex D.P.R. 445/00 resa da parte dal candidato sotto la propria personale responsabilità e ad ogni effetto di legge, consapevole delle conseguenze penali in



COLLEGIO REGIONALE DEI MAESTRI DI SCI DEL PIEMONTE

caso di dichiarazioni mendaci. Detta dichiarazione dovrà essere allegata unitamente alla presentazione della candidatura (modello A)

Art. 4

(Durata dell'incarico)

1. Gli elenchi così costituiti saranno validi per la durata del corso di formazione 2024-2025 salvo eventuale estensione di validità o sostituzioni che dovessero rendersi necessarie;

Art. 5

(Luogo di svolgimento dell'incarico)

1. La prova formativa comune si svolgerà nei giorni 18 e 19 gennaio e 25 e 26 gennaio 2025 a Alagna Valsesia (VC), salvo eventuali giornate di recupero e variazione di date e località;

Art. 6

(Modalità di presentazione della domanda)

1. I soggetti interessati dovranno far pervenire la domanda (Modello A) entro e non oltre le ore **17:00** del giorno **10 gennaio 2025** all'indirizzo PEC collegio@pec.maestriscipiemonte.it oppure a info@maestriscipiemonte.it

Art. 7

(Trattamento economico)

1. Ai commissari sarà riconosciuta la diaria prevista dall'ente formativo incaricato dell'organizzazione e della formazione.

Art. 8

(Trattamento dei dati)

1. I dati forniti dai candidati verranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al GDPR e del d.lgs. 196/2003, così come modificato dal d.lgs. 101/2018

Art. 9

(Pubblicità)

1. La presente manifestazione è pubblicata sul sito istituzionale dell'ente, pagina "Amministrazione trasparente" sottosezione di primo livello «Bandi e contratti» fino al giorno di scadenza indicato.



COLLEGIO REGIONALE DEI MAESTRI DI SCI DEL PIEMONTE

Modello A

Il/la sottoscritto/a _____

Nato/a a: _____ il _____

Residente a _____ Via _____

Codice Fiscale _____ P.Iva _____

Regolarmente iscritto al Collegio Regionale/Provinciale dei maestri della

Regione/Provincia _____ n° albo _____

Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle responsabilità penali per il rilascio di dichiarazioni mendaci, la formazione e/o l'utilizzo di atti falsi, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

Di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere cittadini italiani o di qualsiasi altro Stato membro dell'Unione Europea;
- essere in possesso dei requisiti di cui al punto 2.1.3. dell'allegato II del Regolamento delegato 2019/907;
- godere dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali che abbiano comportato l'applicazione della misura dell'interdizione dall'esercizio della professione di maestro di sci e non essere destinatari di provvedimenti che comportino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti amministrativi che prevedano l'applicazione di misure di prevenzione, provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- non avere a proprio carico procedimenti penali pendenti;
- non avere in corso controversie di natura civile o amministrativa e non essere parte in procedimenti giudiziari nei confronti del Collegio Regionale maestri di sci del Piemonte e di qualsiasi altro Collegio regionale e provinciale o Nazionale;
- essere in possesso di polizza assicurativa RCT per la propria attività professionale;

DICHIARA INOLTRE

- di essere informato/a, ai sensi e per effetti cui all'art. 13 del D.lgs. n. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati dal Collegio Regionale Maestri sci del Piemonte anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi.

Allega copia del documento di identità in corso di validità.

_____, li ___ / ___ 2025 Firma _____